



Ministero

dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

Prova

5 NOV. 2012

Prot. n. 3-1460

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DAGL

R O M A

e p.c.

SIGNOR CAPO DI GABINETTO
(segue nota prot. n. 3-13886 del 23 ottobre 2012)

UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA

L O R O S E D I

Oggetto: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - assolvimento del contributo unificato - art. 13, co. 6-bis, lett. e), del d.P.R. n. 115/2002.

L'art. 37, co. 6, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla l.n. 111/2011, modificando l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), ha introdotto il contributo unificato per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Varie Amministrazioni (tra le quali, Difesa, Interno, Infrastrutture e Trasporti, Sviluppo Economico) hanno posto quesiti applicativi.

In sintesi, le domande hanno riguardato:

- l'individuazione dell'ufficio competente ad esigere il contributo, a verificarne la congruità rispetto alla misura, nonché ad avviare la procedura di recupero - anche in via coattiva - in caso di omesso o insufficiente pagamento;
- le modalità di versamento mediante mod. F23 e bollettino di conto corrente postale; l'individuazione di un codice tributo specifico da indicare nel mod. F23;
- l'estensione o meno al ricorso straordinario delle riduzioni ed esenzioni dal pagamento del contributo previste dal d.P.R. 115/2002 in caso di controversie in materia di pubblico impiego.

* * *

Effettuata l'istruttoria, queste le risposte paiono potersi dare:

Quanto ad a)

Deve essere il "funzionario" dell'organo che ha emanato l'atto impugnato ovvero del Ministero competente per l'istruttoria a dover verificare la congruità del pagamento del contributo unificato, nonché a procedere nel caso di omesso o insufficiente pagamento alla notifica al debitore dell'invito al pagamento dell'importo dovuto e all'eventuale iscrizione a ruolo, essendo l'assolvimento dell'obbligo tributario contemporaneo alla presentazione del ricorso straordinario agli organi competenti.

Relativamente alla riscossione coattiva, in difetto di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 300/99 con l'Agenzia delle entrate, la gestione della riscossione coattiva del contributo unificato sui ricorsi straordinari è affidata alla singola amministrazione avverso la quale è stato proposto il ricorso (dunque che ha emesso l'atto) rilevando, in tal caso, le norme generali sulla riscossione (tramite il concessionario) richiamate nel d.P.R. 115/2002.

Quanto a b)

Può essere utilizzato il codice tributo "941T" (contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali), nonché, per quanto concerne il codice dell'ufficio giudiziario adito, "9S9", relativo al Consiglio di Stato.

Quanto a c)

Considerata la puntuale e precisa definizione delle ipotesi di versamento del contributo unificato per il ricorso straordinario - ed in mancanza di deroghe espresse nell'ambito della norma in questione - pare potersi escludere la possibilità che il contributo possa essere assolto in una diversa misura rispetto a quella stabilita dalla norma.

Peraltro, la questione - a seguito dell'introduzione delle nuove norme sul processo amministrativo (D.lgs. 104/2010) - sembra poter riguardare solo la materia del pubblico impiego non contrattualizzato, essendo il ricorso straordinario ammesso esclusivamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

* * *

Trattandosi di questioni di massima e a portata generale, si reputa opportuno informarne codesto DAGL per ogni più opportuna, successiva divulgazione alle varie amministrazioni.

Si resta comunque a disposizione per ogni occorrenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

